



COMUNE DI CESENATICO

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

PIANO CIMITERIALE COMUNALE

ai sensi del D.P.R. 285/1990 Regolamento di polizia mortuaria e della L.R. 19/2004

ALL. B

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

COORDINATORE: ARCH. MANUELA BARDUCCI
PROGETTISTA: ARCH. GABRIELE BARONIO
COLLABORATORE: GEOM. LUCA ERMINI
SERVIZI COINVOLTI: PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E S.I.T.
SEGRETERIA GENERALE

IL SEGRETARIO
GENERALE

IRIS GAVAGNI TROMBETTA

IL SINDACO

NIVARDO PANZAVOLTA

IL DIRIGENTE
DI SETTORE

ARCH. MANUELA BARDUCCI

NORME TECNICHE

Indice

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Finalità
- Articolo 2 - Elenco elaborati
- Articolo 3 - Definizioni, ambiti di applicazione e relazione con gli strumenti di pianificazione urbanistica
- Articolo 4 - Aree di intervento omogenee
- Articolo 5 - Interventi pubblici e interventi privati
- Articolo 6 - Commissione per la qualità architettonica ed il Paesaggio

Titolo II - USI DEL SUOLO, ATTIVITA' E FUNZIONI

- Articolo 7 - Terminologia
- Articolo 8 - Usi del suolo
- Articolo 9 - Loculi
- Articolo 10 - Colombari / ossarietti
- Articolo 11 - Ossario / cinerario comune
- Articolo 12 - Cappelle/ edicole
- Articolo 13 - Tombe sopraelevate
- Articolo 14 - Tombe interrato
- Articolo 15 - Area di tumulazione
- Articolo 16 - Area di inumazione
- Articolo 17 - Reparti speciali
- Articolo 18 - Cippi commemorativi e monumenti
- Articolo 19 - Servizi
- Articolo 20 - Servizi amministrativi e gestionali
- Articolo 21 - Servizi funzionali
- Articolo 22 - Chiesa cimiteriale
- Articolo 23 - Camera mortuaria
- Articolo 24 - Obitorio
- Articolo 25 - Servizi igienici
- Articolo 26 - Percorsi
- Articolo 27 - Ingressi e recinzioni
- Articolo 28 - Aree verdi e arredi
- Articolo 29 - Parcheggi
- Articolo 30 - Attività commerciali
- Articolo 31 - Attrezzature impiantistiche
- Articolo 32 - Cambio d'uso

Titolo III - ATTUAZIONE DEL PIANO E CATEGORIE D'INTERVENTO

- Articolo 33 - Interventi edilizi
- Articolo 34 - Titoli abilitativi per gli interventi edilizi
- Articolo 35 - Ampliamenti

Titolo IV MODALITA' DI INTERVENTO

- Articolo 36 - Prescrizioni sui manufatti
- Articolo 37 - Spazi aperti, percorsi e pavimentazioni
- Articolo 38 - Elementi degli impianti tecnologici
- Articolo 39 - Monumenti funebri, lapidi, targhe
- Articolo 40 - Rimozione di manufatti e ornamenti
- Articolo 41 - Modalità dei lavori

Articolo 42 - Accesso al cimitero per lavori
Articolo 43 - Estromissione di imprese dai cimiteri
Articolo 44 - Aree di salvaguardia

Titolo V - SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA

Articolo 45 - Prescrizioni per la salvaguardia idrogeologica

Titolo VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 46 - Validità del P.Cim
Articolo 47 - Programmazione
Articolo 48 - Regolamenti e piani particolareggiati
Articolo 49 - Rinvii e deroghe

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità

1. Il Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Cesenatico (di seguito P.Cim) persegue le finalità definite dall'art.1 del Regolamento Regionale 4/2006 *Regolamento in materia di piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione previsto dall'art.2, comma 2, della L.R. 19/2004*, come previsto dal D.P.R. 285/1990 e sue modifiche ed integrazioni, sulla base dei seguenti criteri generali:
 - a) la programmazione degli interventi costruttivi, di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria e di ampliamento, con la finalità di ottimizzare la gestione delle strutture esistenti;
 - b) la tutela e la conservazione delle strutture architettoniche di pregio storico-artistico, e la valorizzazione della capacità di conservazione della memoria storica;
 - c) il miglioramento della sicurezza e il raggiungimento del requisito di accessibilità, anche ai fini della conformità alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche previste dalla Legge 13/1989, D.M. 236/1989, D.P.R. 503/1996 e successive modifiche ed integrazioni;
 - d) la gestione della programmazione cimiteriale con la valorizzazione delle funzioni originarie;
 - e) la valorizzazione delle aree cimiteriali e di pertinenza cimiteriale (art.3 del P.Cim).

Articolo 2- Elenco elaborati

1. Il presente piano regolatore si compone dei seguenti documenti:

a) Tavole:

TAV. 1	- Inquadramento generale	
TAV. 2	- Bacino di riferimento	scala 1:25'000
TAV. 3	- Riferimenti storico - urbanistici	
TAV. 4	- Rilievo stato di fatto	scala 1:200
	A - Cimitero di Cesenatico	
	B - Cimitero di Sala	
TAV. 5	- Stato futuro	
	A - Cimitero di Cesenatico	
	B - Cimitero di Sala	
TAV. 6	- Nucleo storico – Cesenatico	scala 1:500
TAV. 7	- Uso dei suoli	scala 1:200
	A - Cimitero di Cesenatico	
	B - Cimitero di Sala	
TAV. 8	- Rilievo fotografico	
	A - Cimitero di Cesenatico	
	B - Cimitero di Sala	

b) Allegati

- ALL. A - Relazione tecnica
- ALL. B - Norme tecniche d'attuazione
- ALL. C - Relazione geologica
- ALL. D - Valutazione ambientale strategica
- ALL. E - Schede tombe storiche o di pregio

Articolo 3 - Definizioni, ambiti di applicazione e relazione con gli strumenti di pianificazione urbanistica.

1. Costituisce il sistema cimiteriale l'insieme delle porzioni di territorio interessate dai singoli complessi dei cimiteri comunali, comprensive delle aree cimiteriali e delle aree di pertinenza così come individuate dal P.Cim.
2. Costituiscono le aree cimiteriali le porzioni di territorio interessate dalle strutture cimiteriali, così come individuate dal P.Cim e dal P.R.G.
3. Costituiscono le aree di pertinenza tutte le aree esterne alle aree cimiteriali, e comunque interne alle fasce di rispetto cimiteriale.
4. Costituiscono ambiti di applicazione le aree cimiteriali e le aree di pertinenza individuate dal P.R.G..
5. Costituiscono le aree di intervento omogenee le porzioni interne alle aree cimiteriali, assoggettate ad una specifica disciplina di intervento.
6. Costituiscono i Settori Cimiteriali le porzioni interne alle aree cimiteriali corrispondenti ad organismi architettonici autonomi con elementi e caratteristiche riconducibili a progettazione e realizzazione unitaria, anche per gli oggetti di finitura e arredo cimiteriale.
7. Costituiscono le Unità base le minime porzioni interne ai settori, omogenee per tipologia di sepoltura e caratteri architettonici e ornamentali.
8. Il Foglio 8 del P.R.G. e l'art. 28 delle N.T.A. individuano le aree cimiteriali con le relative fasce di rispetto.
9. Il P.Cim precisa la delimitazione dell'area cimiteriale del Capoluogo e di Sala.
10. Il P.Cim definisce per ciascuna delle aree di intervento omogenee (art.4) interne alle aree cimiteriali, le categorie di intervento (titolo III), e la relativa disciplina edificatoria.
11. Le presenti norme disciplinano gli interventi costruttivi (titolo III), le destinazioni d'uso, le funzioni e le tipologie di sepoltura (titolo II) nel sistema cimiteriale.
12. All'interno dell'area cimiteriale sono individuati ambiti di applicazione così identificati:
 - a) zona di pregio storico od artistico: identificata da quelle porzioni di edificato di rilevanza artistica ed architettonica che, per i valori di carattere storico, etno-antropologico, architettonico ed artistico, appare meritevole di tutela;
 - b) zone consolidate: corrispondenti ai nuclei esistenti, storici ed ai loro ampliamenti;
 - c) zone di completamento-espansione: corrispondenti alle aree individuate dal P.Cim per futuri ampliamenti o da realizzarsi sulla base di progetti già esistenti o previsti alla data di adozione del piano.
13. Le disposizioni attuative relative a ciascun ambito omogeneo identificato sono precisate nei successivi articoli e tavole di piano.

Articolo 4 - Aree di intervento omogenee

1. Il P.Cim individua le seguenti aree di intervento all'interno dell'area cimiteriale e della fascia di rispetto:
 - a) area di tutela e di conservazione, che comprende l'ambito ed i manufatti di particolare pregio storico-artistico;
 - b) area di riqualificazione, che comprende le aree ed i manufatti non precedentemente ricompresi realizzati in epoca recente e di scarso pregio architettonico e artistico;
 - c) area di completamento o d'espansione che comprende aree libere esterne sulle quali realizzare interventi d'espansione.
2. Gli interventi nelle aree di cui al precedente comma, e individuate dalle Tavole cartografiche di progetto, sono da attuarsi mediante i titoli abilitativi e gli interventi edilizi previsti dai titoli III e IV delle presenti norme.

Articolo 5 - Interventi pubblici e interventi privati

1. Il P.Cim individua e disciplina gli interventi pubblici realizzati direttamente dal Comune ovvero dal Gestore e quelli realizzati dai privati in quanto concessionari.
2. Al Comune spetta:
 - a) la pianificazione di eventuali espansioni sulla base degli esiti forniti dai dati statistici

previsti dal R.R. 4/2006.

- b) l'approvazione dei piani di manutenzione eseguiti, per settori omogenei, e, con progetti architettonici unitari per le singole aree di pertinenza cimiteriale di ogni singolo cimitero, attrezzature impiantistiche (art. 32), percorsi (art. 26), aree verdi e arredi (art. 28), ingressi e recinzioni (art. 27), servizi (art. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25) e le parti comuni degli edifici.
 - c) l'attribuzione del ruolo di controllo di tutte le attività svolte all'interno del sistema cimiteriale previste dalle presenti norme.
3. Al Privato sono consentiti interventi edilizi limitatamente a cappelle e tombe (come definiti al titolo II e III) nel rispetto delle prescrizioni del presente P.Cim.

Articolo 6 - Commissione per la qualità architettonica ed il Paesaggio

- 1. Il P.Cim individua, con le modalità dei successivi articoli, gli strumenti necessari per la presentazione di nuove pratiche autorizzative.
- 2. Il funzionario preposto all'istruttoria-controllo della pratica, può richiedere, qualora lo ritenga necessario, il parere della Commissione Consultiva per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio.

Titolo II - USI DEL SUOLO, ATTIVITA' E FUNZIONI

Articolo 7 - Terminologia

1. Le sepolture possono essere del tipo a inumazione o a tumulazione. Sono a inumazione le sepolture nella terra; sono a tumulazione tutte le altre sepolture in loculi, colombari/ossari, tombe, cappelle in manufatti di varia natura.
2. Gli usi all'interno delle aree cimiteriali sono regolati dalle seguenti definizioni:

Camera mortuaria:

luogo dentro un cimitero nel quale possono sostare temporaneamente feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi-conservativi, in attesa della sepoltura definitiva.

Area di inumazione:

area adibita alle sepolture in fossa.

Area di tumulazione:

area adibita alle sepolture in manufatti di varia natura (cappelle/edicole, tombe, loculi).

Cappella/Edicola:

struttura o costruzione fuori terra, costituita da nicchie destinata alla tumulazione dei defunti di una o più famiglie, oppure rappresentanti di un ente o di una confraternita.

Chiesa cimiteriale:

luogo di culto interno al cimitero, destinato agli uffici funebri religiosi e alle funzioni.

Cippo:

elemento identificativo di defunto inumato.

Cippo commemorativo:

opera scultorea fuori terra, con funzione commemorativa.

Colombario/Ossarietto:

vano di dimensioni minimali destinato esclusivamente a contenere cassetta di resti ossei o urna cineraria.

Cripta:

struttura o costruzione sotterranea, utilizzata per la conservazione di feretri, urne cinerarie, cassette resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

Fossa:

buca scavata nel terreno, di adeguate dimensioni, ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile.

Inumazione:

sepoltura di feretro in terra:

- a) in campi comuni, in fosse singole;
- b) in campi o lotti, con terreno in concessione a privati.

Lapide:

elemento identificativo di defunto/i tumulato/i.

Loculo/nicchia:

vano di adeguate dimensioni nel quale viene collocato un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti mortali, un contenitore biodegradabile per l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in funzione della capacità.

Obitorio:

luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire un cadavere in attesa di procedere ad

indagini autoptiche o del riconoscimento.

Ossario / cinerario comune:

struttura o costruzione a nicchia, utilizzata per la conservazione di urne cinerarie, cassette resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

Sepoltura:

il seppellimento di spoglie mortali o anche la indicazione in forma generica di un luogo dove è avvenuto il seppellimento, quale fossa, loculo, tumulo, tomba.

Tomba:

1) *Interrata:*

a) totalmente in cripta;

b) manufatto semi-ipogeo costituito da struttura fuori terra e da una camera sepolcrale suddivisa in nicchie separate da corridoio interno, destinata alle sepolture collocata al di sotto del piano di campagna;

2) *Sopraelevata:*

manufatto ricavato per sopraelevazione di *tomba interrata* costituito da uno o più ordini di *loculi* sovrastanti e consecutivi.

Tumulazione:

sepoltura in loculo o nicchia di feretro, cassetta di zinco o urna cineraria.

Urna cineraria:

contenitore di ceneri.

Cassetta di zinco:

contenitore di resti mortali.

Articolo 8 - Usi del suolo

1. Il P.Cim individua all'interno dell'area cimiteriale e delle aree di pertinenza i seguenti usi:

- a) Colombari / ossari
- b) Ossario / cinerario comune
- c) Cappelle / edicole - tombe
- d) Area di tumulazione
- e) Area di inumazione
- f) Cippi
- g) Loculi
- h) Servizi amministrativi e gestionali
- i) Servizi funzionali
- j) Chiesa cimiteriale
- k) Camera mortuaria
- l) Servizi igienici
- m) Percorsi
- n) Ingressi e recinzioni
- o) Aree verdi e arredi
- p) Parcheggi
- q) Fermate autobus
- r) Attività commerciali.

Articolo 9 - Loculi

1. L'uso a loculi è ammesso dove previsto dalle tavole degli usi del P.Cim, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 285/1990.
2. I loculi possono essere realizzati in file sovrapposte, fino ad un massimo di 6 file per ordine.

3. I loculi dovranno essere disposti in serie continue sotto portici o in gallerie adeguatamente illuminate e areate, e la prima fila deve essere rialzata da terra di almeno 15 cm. (esterno).
4. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro, di dimensioni pari a quelle del feretro aumentate lateralmente all'ingresso al loculo di almeno 80-100 cm, come previsto dal D.P.R. 285/90.
5. La struttura del loculo, sia che venga costruito in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve corrispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche, come previsto dal D.P.R. 285/90.
6. Le solette orizzontali del loculo devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato, come previsto dal D.P.R. 285/90.
7. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà, come previsto dal D.P.R. 285/90.
8. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno, con una pendenza minima del 2,5%, in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido, come previsto dal D.P.R. 285/90.
9. La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni ad una testa, intonacata nella parte esterna, oppure con materiali di caratteristiche di stabilità e spessori che assicurino la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica, come previsto dal D.P.R. 285/90.
10. Le misure di ingombro libero interno per le nuove costruzioni non devono essere inferiori a 2,25 metri di lunghezza, 0,75 metri di larghezza e 0,70 metri di altezza.

Articolo 10 – Colombari / ossarietti

1. L'uso a colombari/ossarietti è ammesso dove previsto dalle tavole degli usi del P.Cm, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. n. 285/1990.
2. I colombari/ossarietti devono essere realizzate in file sovrapposte, per un massimo di 12 file, anche utilizzando soluzioni prefabbricate che non incidono sulle strutture esistenti.
3. La chiusura del colombaro deve essere realizzata con piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.
4. Le misure di ingombro libero interno per le nuove costruzioni non devono essere inferiori a 0,70 metri di lunghezza, 0,30 metri di larghezza e 0,30 metri di altezza.

Articolo 11 - Ossario / cinerario comune

1. Ogni cimitero deve essere dotato di un ossario /cinerario comune atto a raccogliere le ossa provenienti da esumazioni ed estumulazioni, e le ceneri provenienti da cremazioni, non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero, come disposto dall'art. 67 del D.P.R. n. 285/90.
2. L'uso a ossario / cinerario comune è ammesso dove previsto dalle tavole degli usi del P.Cm, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. n. 285/1990.
3. Le ossa di ciascuna salma, esumata / estumulata, saranno collocate in apposite cassette di zinco. Sulla cassetta viene apposto il nominativo del defunto.
4. Le ceneri di ciascuna salma cremata, saranno collocate in apposite urne sulle quali è apposto il nominativo del defunto.
5. All'interno dell'ossario comune / cinerario comune, le cassette di zinco e le urne cinerarie saranno collocate in siti distinti e separati all'interno del medesimo locale.
6. La costruzione deve avvenire in modo tale che le cassette siano sottratte alla vista del pubblico.

Articolo 12 - Cappelle/edicole

1. L'uso a Cappelle/edicole è ammesso dove previsto dalle tavole degli usi del P.Cim, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 285/1990.
2. La durata delle concessioni dei singoli manufatti è stabilita in 90 anni rinnovabili, salvo

concessioni perpetue in essere.

3. L'altezza massima dal piano del marciapiede all'intradosso della linea di gronda è di mt. 5,00;
4. I loculi possono essere realizzati in file sovrapposte, fino ad un massimo di 6 file per ordine e la prima fila deve essere rialzata dal piano di campagna di almeno 25 cm (esterno).
5. Le misure di ingombro libero interno per le nuove costruzioni non devono essere inferiori a 2,25 metri di lunghezza, 0,75 metri di larghezza e 0,70 metri di altezza;
6. Le pareti perimetrali di cemento armato devono avere lo spessore minimo di cm. 20. Qualora siano costruite in muratura piena, devono avere uno spessore minimo di cm. 26 (2 teste);
7. Sono consentite, per motivi ornamentali, sporgenze massime di cm. 15;
8. Da ogni lato della cappella deve essere mantenuta una distanza dal confine di concessione di almeno cm. 50, da coprire con idoneo marciapiede che potrà avere un'altezza massima di cm. 20 dal piano di campagna;
9. Sotto la tomba da costruirsi nel Cimitero di Cesenatico è consentita la costruzione di un vano di altezza interna massima di m. 1,00, (dal piano di campagna) da destinare ad ossario;
10. Nel determinare il numero delle salme da accogliere si dovranno rispettare i seguenti rapporti:
 - na salma per mq. 1,80 di terreno concesso per edicole con due ordini di celle;
 - na salma per mq. 2,50 di terreno concesso per edicole con un ordine di celle;
11. Nella realizzazione degli interventi previsti nel presente articolo, vanno salvaguardati i diritti dei terzi.
12. La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni ad una testa, intonacata nella parte esterna, oppure con materiali di caratteristiche di stabilità e spessori che assicurino la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica, come previsto dal D.P.R. 285/90.

Articolo 13 – Tombe sopraelevate

1. E' consentito sopraelevare, garantendo comunque l'accessibilità alle tombe vicine, tombe sotterranee di qualsiasi tipo nei seguenti casi:
 - a) t
ombe addossate al fronte ovest (via Mazzini) del muro di cinta: fino all'altezza del muro medesimo, partendo dal piano di campagna, a condizione che ogni cella abbia le seguenti misure interne nette: lunghezza cm. 225 con un minimo di cm.215; larghezza cm.75 con un minimo di cm.70; altezza cm.70 con un minimo di cm.60. I minimi suddetti andranno utilizzati solo in caso di comprovata necessità. Le pareti perimetrali, in cemento armato, ferme restando le caratteristiche di cui all'art.76 D.P.R. 285/90 nonché quanto previsto dalla normativa antisismica, potranno avere uno spessore minimo di cm.15;
 - b) t
ombe addossate ai restanti muri di cinta, ai muri divisorii interni o alle pareti dei loculi comunali: fino all'altezza delle pareti dei loculi comunali, a condizione che non vengano costruiti, partendo dal piano di campagna, più di cinque loculi sovrapposti e più di dieci loculi complessivi fuori terra, seguendo i criteri dimensionali di cui alla lettera a);
 - c) t
ombe sotterranee diverse da quelle sopra indicate, fino ad un'altezza massima di m. 2,50 dal suolo. Si dovranno seguire i criteri dimensionali di cui alla lettera a). Nelle nicchie non completamente fuori terra, dopo la sopraelevazione non saranno più consentite operazioni di tumulazione ed estumulazione, sarà consentita la sola collocazione di cassette ossario o urne cinerarie.
2. L'uso a tombe sopraelevate è ammesso dove previsto dalle tavole degli usi del P.Cm, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 285/1990.
3. La durata delle concessioni dei singoli manufatti è stabilita in 90 anni rinnovabili, salvo concessioni perpetue in essere.
4. L'altezza massima dal piano del marciapiede all'intradosso della linea di gronda è di mt. 2,50.
5. I loculi possono essere realizzati in file sovrapposte, fino ad un massimo di 3 file per ordine e la prima fila deve essere rialzata dal piano di campagna di almeno 15 cm (esterno).
6. Le misure di ingombro libero interno per le nuove costruzioni non devono essere inferiori a

2,25 metri di lunghezza, 0,75 metri di larghezza e 0,70 metri di altezza.

7. Dopo gli interventi di sopraelevazione non sono più ammesse, nelle nicchie sotterranee o comunque non accessibili dall'esterno, né tumulazioni né estumulazioni salvo disposizioni dell'autorità giudiziaria, nelle nicchie che si trovano nell'immediato sottopiano di campagna.
8. Qualora, nell'esecuzione degli interventi di ristrutturazione e di sopraelevazione indicati nei precedenti 3 commi, si renda necessario ulteriore suolo comunale, per rispettare le dimensioni interne minime delle nicchie, gli interessati, purché ve ne sia la sufficiente disponibilità nelle adiacenze, hanno diritto ad ottenerne la concessione per un periodo uguale a quello della precedente concessione.
9. Nella realizzazione degli interventi previsti nel presente articolo, vanno salvaguardati i diritti dei terzi.

Articolo 14 – Tombe interrato

1. L'uso a Tombe interrate è ammesso dove previsto dalle tavole degli usi del P.Cim, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 285/1990.
2. Non è ammessa la costruzione di nuove tombe interrate. Gli interventi ammissibili sono esclusivamente la manutenzione ordinaria e straordinaria, e la sopraelevazione con le prescrizioni di cui al precedente art.13/bis.

Articolo 15 – Area di tumulazione

1. Le aree di tumulazione sono individuate dalle tavole degli usi del P.Cim, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 285/1990.
2. La costruzione dei manufatti è subordinata al rispetto dei limiti dimensionali imposti dal tracciamento dei lotti nella cartografia di Progetto e alle indicazioni costruttive e dimensionali indicate negli articoli precedenti e/o negli elaborati progettuali o da dimensionamento con profilo regolatore se imposto dall'Ufficio Comunale.

Articolo 16 – Area di inumazione

1. L'uso a fosse è ammesso dove previsto dalle tavole degli usi del P.Cim, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 285/1990. L'uso a Fosse è altresì ammesso dove previsto dal comma 9 del presente articolo.
2. Le aree di inumazione sono individuate dalle tavole degli usi del P.Cim, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 285/1990.
3. All'interno delle aree di inumazione è consentita la realizzazione di:
 - a) campi comuni con fosse per inumazioni a durata ordinaria decennale in gestione diretta;
 - b) campi o lotti con fosse per inumazioni in concessione a privati con durata quarantennale.
4. I campi od i lotti di cui al punto b) del comma 3. sono individuati con delibera di Giunta Comunale.
5. Ad identificazione dei defunti inumati, dovrà essere collocato sopra ogni fossa un cippo contenente i dati identificativi del defunto e alfanumerico fornito e messo in opera dal comune, salvo diversa scelta del concessionario per quanto riguarda la forma ed il materiale.
6. La costruzione dei singoli manufatti a copertura delle fosse è subordinata al rispetto dei limiti dimensionali imposti dal tracciamento dei campi di inumazione sulla cartografia di piano.
7. Ciascuna fossa per inumazione deve avere una profondità di 150 cm dal piano di superficie del cimitero.
8. Le fosse per l'inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere la lunghezza di 2,20 m e la larghezza di 0,80 m, come prescritto dal d.P.R. n. 285/90.
9. Il tappeto erboso nella zona che ricopre il vestibolo, non occupata dalla lapide, è oggetto di manutenzione da parte del Comune; in questa zona non è ammessa l'apposizione di ulteriori arredi o cordoli di delimitazione del lotto.
10. Le eventuali salme indecomposte (inconsunti), rinvenute nelle operazioni di esumazione, devono essere nuovamente inumate in appositi campi dove è previsto dalle tavole degli usi del P.Cim.
11. Nelle aree di espansione o ampliamento dei cimiteri, interne all'area cimiteriale, è consentito

l'utilizzo delle superfici libere recintate come campi di inumazione / fosse provvisorie per inconsunti, nel rispetto dei tempi di realizzazione delle future strutture cimiteriali.

12. Per ogni nuovo campo di inumazione deve essere prevista l'installazione di fontanelle e cassonetti per la raccolta dei fiori.
13. La realizzazione di nuovi campi di inumazione è subordinata a preliminari verifiche idrogeologiche del terreno.

Articolo 17 - Reparti speciali

1. All'interno delle strutture cimiteriali, il P.Cim non ritiene di individuare la localizzazione di reparti speciali per culto o comunità, (art.100 DPR 285/1990) in quanto non riscontrate esigenze in tal senso.

Articolo 18 - Cippi commemorativi e monumenti

1. Il P.Cim individua le aree ad uso cippi commemorativi, all'interno delle quali è consentita l'installazione di opere scultoree di riconosciuto pregio, a commemorazione di personaggi illustri, anche sepolti altrove.
2. La realizzazione di cippi commemorativi è subordinata al parere preventivo della Commissione Qualità Architettonica e Paesaggio.
3. Le aree di cui al comma 1. sono collocate all'interno delle aree d'inumazione (art. 16), e sono individuate con delibera di Giunta Comunale.

Articolo 19 - Servizi

1. Il P.Cim individua i servizi cimiteriali esistenti e di nuova previsione distinguendo:
 - servizi amministrativi e gestionali;
 - servizi funzionali;
 - chiesa cimiteriale;
 - servizi igienici.

Articolo 20 - Servizi amministrativi e gestionali

1. Nelle zone destinate a servizi amministrativi e gestionali sono ammessi i seguenti usi: uffici amministrativi, spazi di accoglienza per il pubblico e servizi igienici.
2. La presenza di uffici amministrativi all'interno delle strutture cimiteriali deve essere valutata in funzione dell'importanza e della dimensione del cimitero stesso. Generalmente posti in prossimità dell'ingresso principale, essi possono essere sede di ufficio ispettorato e di ufficio tecnico e devono essere adeguatamente dimensionati nelle dotazioni di servizi igienici.
3. Tutti i servizi amministrativi e gestionali devono essere accessibili ai portatori di handicap, come previsto dalla normativa nazionale sull'abbattimento delle barriere architettoniche (Legge 13/89, D.M. 236/89, D.P.R 503/96 e successive integrazioni)

Articolo 21 - Servizi funzionali

1. Nelle zone destinate a servizi funzionali sono ammessi i seguenti usi: spazi per il personale, spogliatoi, servizi igienici, depositi, magazzini, camere mortuarie.
2. Per i cimiteri minori, ove non individuabile un locale apposito di portineria, è consentita la sostituzione con un sistema di sorveglianza a distanza.
3. Spogliatoi, docce e servizi igienici per il personale addetto alle operazioni cimiteriali devono essere dimensionati per numero e superficie in base agli operatori presenti.
4. Depositari e magazzini per il ricovero di mezzi meccanici, attrezzi, lapidi di campi scaduti, detriti e materiali di risulta dalle demolizioni dei monumenti devono essere localizzati in posizione appartata, preferibilmente lungo la recinzione del cimitero ed essere accessibili dalla viabilità di servizio esterna al recinto cimiteriale.
5. Tutti i servizi funzionali devono essere accessibili ai portatori di handicap, come previsto dalla normativa nazionale sull'abbattimento delle barriere architettoniche (Legge 13/89, D.M. 236/89, D.P.R 503/96 e successive integrazioni)

Articolo 22 - Chiesa cimiteriale

1. I cimiteri possono essere dotati di una chiesa destinata agli uffici religiosi e alle funzioni.
2. Tale chiesa deve essere localizzata in modo da consentire un agevole accesso dei feretri e al pubblico.
3. La chiesa può essere dotata di un servizio igienico e di un locale per il ricovero dei paramenti delle cerimonie.
4. La chiesa deve essere accessibile ai portatori di handicap, come previsto dalla normativa nazionale sull'abbattimento delle barriere architettoniche (Legge 13/89, D.M. 236/89, D.P.R. 503/96 e successive integrazioni).

Articolo 23 - Camera mortuaria

1. Ogni cimitero deve essere dotato di una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri in attesa della loro inumazione, tumulazione o cremazione, come disposto dall'art. 64 del D.P.R. n. 285/90.
2. Normalmente deve essere costruita in prossimità dell'ingresso della struttura cimiteriale, ed avere comunque accesso diretto e separato dagli altri servizi.
3. La camera mortuaria deve essere opportunamente ventilata e illuminata attraverso ampie finestre, aperte sulla superficie scoperta del cimitero.
4. Le pareti di tale locale devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra artificiale o naturale ben levigata, o in alternativa, devono essere intonacate a cemento ricoperto di vernice a smalto od altro materiale facilmente lavabile, in accordo con quanto prescritto dall'art.65 del D.P.R. 285/90;
5. Il pavimento, in accordo con quanto prescritto dall'art. 65 del D.P.R. 285/90, deve essere di materiale liscio, impermeabile, bene unito e lavabile, e disposto in modo tale da consentire il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve essere assicurato lo smaltimento.
6. La camera mortuaria deve essere accessibile ai portatori di handicap, come previsto dalla normativa nazionale sull'abbattimento delle barriere architettoniche (Legge 13/89, D.M. 236/89, D.P.R. 503/96 e successive integrazioni).

Articolo 24 - Obitorio:

1. Il comune di Cesenatico individua quale locale adibito a deposito di osservazione/obitorio, per tutti i suoi cimiteri, i locali siti all'interno dell'Ospedale Civile G. Marconi di Cesenatico.

Articolo 25 - Servizi igienici

1. All'interno delle strutture cimiteriali esistenti è possibile prevedere la localizzazione di servizi igienici anche in aree destinate ad altri usi. I servizi igienici individuati nelle tavole di piano sono indicativi.
2. I servizi igienici destinati al pubblico devono essere ubicati in posizione appartata, facilmente raggiungibile. Devono essere distribuiti uniformemente all'interno dell'area cimiteriale, garantendo la presenza di almeno due servizi igienici, di cui uno dedicato alle persone disabili, in ciascun Settore Cimiteriale.
3. Nelle zone di completamento-espansione i servizi igienici dovranno essere previsti in un numero proporzionale alle dimensioni e all'articolazione delle nuove strutture cimiteriali.

Articolo 26 - Percorsi

1. Il P.Cim individua, all'interno delle aree cimiteriali e aree di pertinenza dei cimiteri, i percorsi distinguendo:
 - percorsi adibiti al passaggio di veicoli (carri funebri, auto, mezzi di servizio) e persone;
 - percorsi adibiti al passaggio esclusivo di persone.
2. Gli interventi sui percorsi dovranno rispettare le disposizioni previste dalla normativa vigente sull'abbattimento delle barriere architettoniche (Legge 13/89, D.M. 236/89, D.P.R. 503/96 e successive integrazioni) e quelle dell'Allegato 2 " Prescrizioni di settore".

Articolo 27 - Ingressi e recinzioni

1. Il P.Cim individua gli ingressi, distinguendo quelli di servizio da quelli di uso pubblico.
2. Gli ingressi di uso pubblico e quelli di servizio devono essere determinati in numero proporzionale alle dimensioni e all'articolazione dei singoli cimiteri, in modo tale da facilitare il raggiungimento delle singole porzioni da parte dei visitatori e degli operatori cimiteriali.
3. Gli ingressi principali possono essere riqualficati con elementi ornamentali, come giardini e fontane, e strutture architettoniche.
4. I recinti cimiteriali dovranno essere realizzati in muratura intonacata, in pietra o in mattoni faccia-vista
5. In prossimità dell'ingresso principale si deve prevedere un piazzale di dimensioni adeguate - all'esterno del recinto cimiteriale – per la sosta e l'attesa del feretro e del corteo funebre.
6. La pavimentazione del piazzale prospiciente l'ingresso principale deve essere in pietra naturale o artificiale, corredata da elementi qualificanti di arredo urbano.
7. Ingressi e percorsi di servizio devono essere distinti, quando possibile, da quelli per il pubblico.
8. Gli ingressi cimiteriali, sia pubblici che di servizio, devono essere sottoposti a sorveglianza diretta o indiretta, anche attraverso dispositivi di comando a distanza (impianti di videosorveglianza).
9. Tutti gli ingressi devono essere accessibili ai portatori di handicap, come previsto dalla normativa nazionale sull'abbattimento delle barriere architettoniche (Legge 13/89, D.M. 236/89, D.P.R. 503/96 e successive integrazioni).

Articolo 28 - Aree verdi e arredi

1. Nelle aree verdi interne al recinto cimiteriale, identificate nelle tavole di progetto del presente P.Cim, devono essere piantumate esclusivamente specie arboree a lenta crescita, non caduche, e con apparato radicale poco invasivo come previsto dall' Allegato 1
2. All'interno dei campi di inumazione/tumulazione, le aree tra le sepolture devono essere mantenute a prato. La riqualficazione e la manutenzione di tali aree è a carico del Comune.
3. E' vietato ai privati la piantumazione di essenze arboree nell'area cimiteriale. Ad essi è concesso la sola sistemazione di piante in vaso o fiori recisi in arredi fissi sulla tomba.
4. All'interno delle aree cimiteriali, per una migliore fruizione da parte dei visitatori devono essere previsti elementi di arredo urbano fissi (panchine, fontane, cesti portarifiuti, ecc.) secondo le indicazioni di progetto.

Articolo 29 - Parcheggi

1. Le aree esterne al cimitero utilizzabili per parcheggi sono individuate dalle tavole degli usi del P.Cim.
2. All'interno delle aree a parcheggio devono essere previsti 1 posteggio riservato ai portatori di handicap ogni 50 posti auto, come previsto dalla legge n. 13/1989 e dal D.M. 236/89.
3. I parcheggi di nuova realizzazione devono essere alberati con specie arboree autoctone, opportunamente illuminati, e pavimentati, situati in prossimità degli ingressi, e dovranno rispettare le disposizioni previste dalla normativa vigente sull'abbattimento delle barriere architettoniche (Legge 13/89, D.M. 236/89, D.P.R. 503/96 e successive integrazioni)
4. All'interno dei parcheggi devono essere individuate le aree destinate al parcheggio dei cicli, attrezzate con apposite rastrelliere.
5. Nelle aree destinate a parcheggio dei cimiteri è consentita l'installazione di strutture leggere temporanee per chioschi di fiori.

Articolo 30 - Attività commerciali

1. Nelle aree poste nelle immediate vicinanze dei cimiteri, sia con proprietà o destinazione pubblica - privata sono consentite, a titolo precario, piccole costruzioni temporanee amovibili per il ristoro, per la vendita di fiori ed oggetti per il culto e per la onoranza dei defunti.
2. Le costruzioni temporanee consentite devono armonizzarsi con i contesti ambientali nei quali si trovano e privilegiare l'utilizzo di strutture leggere in legno, ferro e vetro, secondo una

tipologia unificata, sulla base di un progetto unitario, rispettando le normative vigenti ed i regolamenti in materia di accessibilità (L.13/1989 e successive integrazioni), sicurezza (L. 626/1994) ed igiene.

3. Il progetto, che identificherà e localizzerà le nuove tipologie, verrà predisposto con apposito regolamento, d'approvarsi da parte del Consiglio Comunale,
4. Fino alla data di approvazione del nuovo regolamento le costruzioni esistenti potranno eseguire, solo, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
5. Nelle strutture cimiteriali non sono ammessi servizi commerciali.

Articolo 31 - Attrezzature impiantistiche

1. Per attrezzature impiantistiche si intende il complesso delle reti delle quali devono essere dotati i cimiteri, e precisamente:
 - a) impianto idraulico;
 - b) impianto di illuminazione;
 - c) impianto drenante;
 - d) impianto fognario;
 - e) impianto di sicurezza(videosorveglianza e sistemi di allarme).
2. Sono consentiti tutti gli interventi necessari alla messa a norma e al miglioramento degli impianti esistenti e alla realizzazione o integrazione di quelli carenti o mancanti con particolare attenzione allo smaltimento delle acque bianche e nere.

Articolo 32 - Cambio d'uso

1. Costituisce mutamento dell'uso il passaggio da una destinazione ad un'altra.
2. Nelle aree soggette a ristrutturazione urbanistica o nuova costruzione, i progetti esecutivi possono prevedere usi diversi da quelli esistenti e l'inserimento di funzioni accessorie alla destinazione prevalente.
3. Non costituisce cambio d'uso nelle aree di inumazione la riconfigurazione del disegno delle fosse, l'inserimento di scatolari, la scelta del tipo di inumazione, la realizzazione di piccole aree verdi.

Titolo III ATTUAZIONE DEL PIANO E CATEGORIE D'INTERVENTO

Articolo 33 - Interventi edilizi

1. Nelle aree di intervento omogenee di cui all'art. 4 delle presenti norme sono consentiti gli interventi edilizi, definiti ai sensi dell'allegato 1 "Definizione degli interventi edilizi" alla Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 31, "Disciplina generale dell'edilizia", e precisamente:
 - a) "manutenzione ordinaria";
 - b) "manutenzione straordinaria";
 - c) "restauro scientifico";
 - d) "restauro e risanamento conservativo";
 - e) "ripristino tipologico";
 - f) "ristrutturazione edilizia";
 - g) "demolizione";
 - h) "nuova costruzione".
2. Gli interventi edilizi, di cui al precedente comma, possono essere realizzati dal Comune o dal Privato.
3. Sono di competenza pubblica gli interventi di nuova costruzione di:
 - a) strutture a loculo, ossari o nicchie cinerarie;
 - b) campi di inumazione;
 - c) campi di tumulazione;
 - d) cippi commemorativi e monumenti;
 - e) servizi;
 - f) percorsi;
 - g) aree verdi e arredi;
 - h) ingressi e recinzioni;
 - i) parcheggi, parchi della memoria, zone filtro e di riqualificazione del recinto, fermate autobus;
 - j) attività commerciali, chioschi;
 - k) manufatti speciali per attrezzature impiantistiche.
4. Sono di competenza privata:
 - a) cappelle/edicole;
 - b) tombe;
 - c) piccoli manufatti di arredo delle fosse;
 - d) cippi commemorativi e monumenti.
5. Gli interventi edilizi privati di cui al comma 1 del presente articolo possono essere realizzati nel rispetto dei disposti di cui alla tabella INTERVENTI EDILIZI CONSENTITI

INTERVENTI EDILIZI CONSENTITI

Tipologia intervento	Tipo richiesta	Tipologia manufatti
Manutenzione ordinaria	Comunicazione	Tutti i manufatti
Manutenzione straordinaria	dia	cappella/edicola, tomba, copertura di fosse.
Restauro scientifico	dia	cappella/edicola, tomba, cippo, copertura di fosse.
Restauro e risanamento conservativo	dia	cappella/edicola, tomba, cippo, copertura di fosse.
Ristrutturazione edilizia	dia	cappella/edicola, tomba, cippo, copertura di fosse.
Nuova Costruzione, Ampliamento - Sopraelevazione	dia	cappella/edicola, tomba, cippo, copertura di fosse.

Articolo 34 - Titoli abilitativi per gli interventi edilizi

1. All'interno delle aree cimiteriali gli interventi edilizi da parte del Privato, possono essere realizzati mediante preventiva istanza di Denuncia Inizio Attività, con emissione di parere da parte della Commissione Qualità Architettonica Paesaggio per i soli casi di tombe storiche o ad eventuale richiesta dell'istruttore.
2. L'istanza dei titoli abilitativi di cui al comma 1 deve essere redatta da un tecnico abilitato.
3. All'istanza di Denuncia di Inizio Attività deve essere allegato il titolo di possesso/concessione che può essere prodotto con autocertificazione del proprietario-concessionario sotto la propria responsabilità.
4. Qualora il responsabile di procedimento necessiti di ulteriori chiarimenti può richiedere documenti integrativi.
5. La disciplina di Denuncia di Inizio Attività è rimandata e agli artt. 10 e 14 della Legge Regionale 31/2002:
6. Costituiscono variazioni essenziali alla denuncia di inizio attività le modifiche:
 - a) La modifica della sagoma dell'edificio e del manufatto funebre, non conformi all'art. 19 della LR 31/2002;
 - b) La realizzazione di un maggiore numero di loculi e/o tumuli rispetto a quanto autorizzato;
 - c) Il cambiamento delle caratteristiche formali e materiali del manufatto e dell'apparato decorativo per i manufatti storici.
7. Ai sensi dell'art.18 della LR 31/2002, le modifiche a denunce di inizio attività, che si rendono necessarie dopo l'inizio dei lavori, sono soggette alla presentazione di denuncia di inizio attività qualora riguardino anche una sola variazione tra quelle definite al comma 6 del presente articolo, ovvero modifichino in modo sostanziale gli effetti delle azioni sismiche sulla struttura. In tali casi la denuncia di inizio attività costituisce parte integrante dell'originario titolo abilitativo ed è presentata o richiesta prima della realizzazione delle opere ed entro il termine di validità del titolo abilitativo originario.
8. Al Comune spetta la vigilanza ed il controllo sugli interventi edilizi realizzati dai privati in ambito cimiteriale.
9. In ambito cimiteriale costituisce abuso edilizio:
 - a) l'occupazione di una area di sedime maggiore o comunque diversa da quella assegnata in concessione;
 - b) la modifica dell'altezza dell'edificio e del manufatto funebre non conformi all'art. 19 della LR 31/2002;
 - c) la realizzazione di interventi edilizi in assenza dei titoli abilitativi, di cui al comma 1.
10. Nel caso di interventi edilizi realizzati su manufatti esistenti, l'assenza di titolo abilitativo comporta l'annullamento della concessione; mentre la mancata osservanza delle indicazioni di progetto comporta la decadenza del titolo abilitativo e l'annullamento della concessione, secondo le procedure previste dagli art. 31 e 34 del T.U. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni.
11. La realizzazione di nuovi manufatti in assenza di titolo abilitativo comporta l'annullamento della concessione ed il passaggio di proprietà dello stesso al Comune, secondo le procedure previste dagli art. 31 e 34 del T.U. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni.

	DIA		Elaborati / scala
a	Relazione tecnico-descrittiva		X
b	Documentazione fotografica		X
c	Stralcio del P.Cim		X
d	Elaborati grafici quotati dello stato di fatto	planimetria generale	1:200
		pianta	1:50 / 1:20
		prospetti	1:50 / 1:20
		sezioni verticali (n°2)	1:50 / 1:20

e	Elaborati grafici quotati di progetto	planimetria generale	1:200
		pianta	1:50 / 1:20
		prospetti	1:50 / 1:20
		sezioni	1:50
		particolari costruttivi-decorativi	1:20-10
f	Elaborati grafici di raffronto	planimetria generale	1:200
		pianta	1:50 / 1:20
		prospetti	1:50 / 1:20
		sezioni verticali (n°2)	1:50 / 1:20
g	Ttitolo di possesso/concessione		X
h	Asseverazione antisismica		X
i	Asseverazione art.481 C.P.		X
l	Quietanza versamento diritti di segreteria		X
m	Verifica del superamento delle barriere architettoniche		X

Articolo 35 - ampliamenti

1. All'interno delle aree cimiteriali, zonizzate dal Piano Regolatore Generale del Comune di Cesenatico a: "Zona per attrezzature pubbliche di interesse generale a livello comunale - Fb – Cimiteri", l'Amministrazione Comunale può, previo conforme previsione (art. 47) ed eventuale aggiornamento del P.Cim, procedere all'approvazione dei progetti d'ampliamento dei singoli cimiteri, con le modalità e disposizioni vigenti in materia.
2. Il progetto d'ampliamento dovrà contenere i pareri degli enti istituzionalmente competenti ed essere sottoposto al parere della Commissione Qualità Architettonica Paesaggio.

Titolo IV MODALITA' DI INTERVENTO

Articolo 36 - prescrizioni sui manufatti

1. La realizzazione di nuovi campi di inumazione/tumulazione deve rispettare le indicazioni dell'art.2, comma 1-2-3-4 del R.R. 4/2006, "Regolamento in materia di piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione, previsto dall'art. 2, comma 2, della L.R. 19/2004" e l'art.72 del D.P.R. 285/1990.
2. La realizzazione di nuovi campi di inumazione/tumulazione comporta la preliminare analisi chimica e/o eventuale correzione della composizione litologica con emendanti. Tale intervento comporta inoltre la realizzazione di provvedimenti per la messa in sicurezza idraulica, come indicato nell'allegata Relazione Geologica (ALL. C).
3. Nella realizzazione di nuovi campi di inumazione potranno essere impiegati sistemi di sepoltura ad elementi scatolari.
4. La realizzazione dei manufatti comporta la presentazione di asseverazione antisismica, il calcolo e il collaudo nel rispetto delle leggi vigenti in materia.
5. Sono vietati intonaci e rivestimenti plastici, colori al quarzo, serramenti in alluminio anodizzato.
6. Nei casi di coloritura di una parte di struttura cimiteriale, l'intervento deve essere obbligatoriamente esteso anche al resto della struttura che appartiene allo stesso Settore; Nel caso di coloritura di un fronte di una unità architettonica (cappella, edicola), l'intervento deve essere obbligatoriamente esteso anche ai restanti fronti.
7. Gli interventi che interessano le superfici verticali dei complessi cimiteriali devono tendere all'utilizzo di caratteri materici e cromatici coerenti e congrui all'interno di ciascun settore cimiteriale.
8. Gli interventi che interessano le superfici verticali che definiscono il limite esterno dei complessi cimiteriali devono tendere all'armonizzazione e unitarietà, finalizzata al superamento dell'attuale frammentazione morfologica e cromatica dovuta ai successivi ampliamenti.
9. I canali di gronda e i pluviali devono essere realizzati in rame.
10. Tutti gli interventi di sopraelevazione, nuova costruzione, di ristrutturazione o che comunque modifichino o mantengano la struttura di copertura dovranno prevedere il versamento delle acque meteoriche all'interno della rete fognaria (se ed in quanto possibile);
11. Le lapidi e le targhe commemorative devono rispettare le seguenti condizioni:
 - a) avere dimensioni e foggia tali da armonizzarsi con l'aspetto esteriore dell'edificio;
 - b) non comportare alterazioni incompatibili con i caratteri architettonici o decorativi della facciata;
 - c) nel "restauro" devono riprendere il più possibile i caratteri materici, dimensionali e formali delle lapidi e targhe "storiche" esistenti;
 - d) nel "restauro" non è consentito l'utilizzo di marmi tipo granito, marmi lucidati o levigati, metalli lucidi.
12. Tutti gli interventi che interessano le coperture devono tendere alla sostituzione dei materiali incongrui, quali cemento-amianto, lastre ondulate, guaina bituminosa a vista, ecc.
13. Le opere di consolidamento o sostituzione riguardanti solai ovvero strutture portanti di copertura devono attuarsi nel rispetto delle tecniche costruttive proprie degli elementi strutturali oggetto di intervento.
14. I proprietari dei manufatti funerari (tombe, lapidi, ecc.) sono obbligati, nel rispetto delle norme prescritte con la presente disciplina, a tutelare e conservare l'integrità materica e cromatica dei manufatti e delle loro finiture.

Articolo 37 - Spazi aperti, percorsi e pavimentazioni

1. All'interno delle strutture cimiteriali devono essere conservati e valorizzati:
 - a) gli spazi aperti e il verde;
 - b) gli spazi coperti di collegamento e di sosta.
2. Gli spazi aperti quali aree verdi, percorsi e campi di inumazione, devono rispettare le seguenti condizioni:
 - a) obbligo di demolizione delle eventuali superfetazioni con recupero dell'area a spazio verde o pavimentato in materiali tradizionali;

- b) obbligo di mantenimento delle parti verdi ove esistenti;
 - c) obbligo di mantenimento e ripristino della pavimentazione originaria in materiali tradizionali, o comunque coerenti con l'epoca del manufatto.
 - d) obbligo di sostituzione di eventuali pavimentazioni incongrue con aree verdi;
 - e) divieto di messa in opera di materiali ceramici per gli edifici soggetti "storici";
 - f) divieto di messa in opera di manti bituminosi o cementizi;
 - g) sono ammessi interventi di "restauro e risanamento conservativo" dei manufatti esistenti (muri di cinta, portali di accesso, cancellate, inferriate, elementi di arredo, viali e stradelli pedonali), comprese eventuali modifiche, dettate da esigenze di ordine funzionale strettamente legate all'accessibilità, quali ad esempio la creazione di rampe mantenendo materiali e caratteristiche formali e decorative originarie;
 - h) è ammessa la realizzazione di stradelli pedonali e tracce carrabili in laterizio o in pietra;
 - i) sono ammessi interventi di mantenimento o eventuale ripristino delle alberature presenti con specie arboree autoctone.
3. Gli interventi di rifacimento delle pavimentazioni, o di parti di queste devono:
- a) utilizzare materiali antigelivi con finiture antisdrucciolo;
 - b) assicurare l'accessibilità alle persone diversamente abili e ai mezzi di servizio;
 - c) garantire la pendenza necessaria al deflusso delle acque.
4. Nella progettazione delle pavimentazioni si dovranno tenere in apposita considerazione e distinguere le pavimentazioni dei percorsi coperti, dalle pavimentazioni dei percorsi scoperti. Per percorsi coperti si intendono tutti quei percorsi interni al cimitero che sono protetti da portici, tettoie o solai. Per percorsi scoperti si intendono tutti quei percorsi interni al cimitero che non sono protetti da portici, tettoie o solai, ovvero i viali sia carrabili che non all'interno dei prati, i percorsi pedonali tra i campi di inumazione, ecc.

Articolo 38 - Elementi degli impianti tecnologici

- 1. Nei casi di lavori di manutenzione o di restauro, risanamento conservativo andranno riordinati in modo organico i cavi della rete elettrica attualmente esposti nei prospetti, in modo da rendere pienamente leggibile la composizione architettonica di facciata e, nel contempo, occultare il più possibile alla vista la presenza dei cavi.
- 2. I criteri guida cui conformarsi nell'ambito dell'applicazione dei disposti di cui al precedente comma sono così definiti:
 - a) utilizzazione di cavi con guaine in rame o in materiali simili, comunque capaci di invecchiare con tempi e ritmi propri dei materiali storici per tutto quanto sia in diretta visione dall'esterno;
 - b) posizionamento delle calate verticali ed orizzontali per quanto possibile sotto intonaco.

Articolo 39 - Monumenti funebri, lapidi, targhe

- 1. Non è soggetta né a concessione né ad autorizzazione comunale la posa, sulle sepolture all'interno dei cimiteri, di lapidi, targhe ed epigrafi che rispettino le norme e le caratteristiche standard che potranno essere maggiormente dettagliate e specificate con ordinanza sindacale.
- 2. La D.I.A. è comunque dovuta per la realizzazione di tombe, cappelle /edicole, tomba, copertura di fosse, come da art. 34.
- 3. Il Sindaco può concedere a enti, associazioni o comitati che ne fanno richiesta, di apporre nei cimiteri iscrizioni a ricordo di cittadini ritenuti meritevoli.
- 4. Ogni fossa deve riportare la numerazione assegnata alla sepoltura stessa.
- 5. Per la realizzazione dei manufatti sono consentiti materiali tradizionali e comunque consoni all'ambiente. Le epigrafi devono essere formulate nel rispetto della dignità del luogo.
- 6. È consentito collocare ornamenti mobili quali vasi, croci, ritratti, lumi o ceri o statue sulle targhe, lapidi, monumenti funebri, purché decorosi e rispondenti alla severità del luogo. Nei

loculi e nelle tombe, su suolo non in concessione, non possono essere collocati vasi o ceri per terra e non possono essere fissati alle targhe sulla parete cassette o recipienti o altri oggetti che sporgano oltre i 15 cm. Si consente il collocamento di fotografie, purché eseguito in modo da garantire la permanenza nel tempo.

7. È permessa la coltivazione di fiori o essenze erboree sulle sepolture in terra sia comuni che private, purché non oltrepassino l'altezza di 50 cm. dal suolo e non eccedano con i rami i limiti assegnati alla lapide della sepoltura e non rechino danno od ingombro al passaggio.
8. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego quali portafiori di barattoli di recupero.

Articolo 40 - Rimozione di manufatti e ornamenti

1. Previa diffida diretta agli interessati, se noti, o pubblicata all'albo pretorio e cimiteriale, per un mese, sono rimossi d'ufficio i monumenti e le lapidi indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto tale da renderle non confacenti o non conformi allo scopo per il quale vennero collocate. Resta inteso ove possibile il recupero delle spese sulle inadempienze.
2. Senza obbligo di nessun avviso sono ritirati o rimossi d'ufficio dalle tombe tutti gli oggetti che si estendano fuori dagli spazi di competenza o che, in qualunque forma, non si addicano al decoro del cimitero.
3. Gli ornamenti di fiori e piante devono essere adeguatamente curati dagli interessati e devono essere tolti non appena avvizziti. Il personale cimiteriale ha la facoltà di provvedervi direttamente in caso di negligenza degli interessati.
4. Il diritto alla permanenza di un monumento funebre, di una lapide o di una targa sulla sepoltura del proprio defunto decade automaticamente con la dichiarazione di termine della rotazione ordinaria, se in campo comune, o con la scadenza per qualsiasi motivo della concessione della sepoltura privata.
5. Ogni manufatto di cui non è fatta richiesta esplicita di prelievo da parte dei proprietari o chi per essi, entro le date contenute nelle lettere di avviso delle esumazioni ordinarie o della scadenza della concessione, diventano a tutti gli effetti e senza alcun obbligo di rimborso o indennizzo di proprietà del Comune.
6. Gli oggetti non aventi nessun valore artistico e non altrimenti riutilizzabili sono avviati alla demolizione e allo smaltimento. Gli oggetti che possono presentare pregio artistico e storico sono depositati in luogo idoneo; l'ufficio presenta periodicamente alla Giunta comunale l'elenco di tali oggetti con proposte circa la loro destinazione.
7. Le fotografie e altri ricordi strettamente personali collocati sulla sepoltura, sono conservati per un periodo di sei mesi entro il quale la famiglia può ritirarli senza alcuna formalità.

Articolo 41 - Modalità dei lavori

1. Le sepolture e la costruzione dei manufatti devono essere, sempre, contenute nei limiti dell'area concessa.
2. Nella costruzione dei manufatti l'esecutore deve recintare a regola d'arte lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori, o personale di servizio. È vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'ufficio.
3. I soggetti che eseguono lavori nei cimiteri sono responsabili di ogni danno causato a persone o cose.
4. I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere devono essere introdotti, per quanto possibile, già lavorati nel cimitero. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento di materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve risultare riordinato e libero di cumuli di sabbia, terra, calce o altro materiale.
6. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere e le lapidi già esistenti.
7. I materiali ricavati dallo scavo e i residui delle lavorazioni devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali e di imbrattare o danneggiare opere; in ogni

- caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
8. I cippi dei campi comuni, nel momento in cui vengono sostituiti da un monumento funebre, devono essere rimossi a cura del posatore con la massima cura e consegnati al personale cimiteriale.
 9. Il prelievo dai cimiteri di lapidi e altri ornamenti fissi deve essere autorizzato dall'ufficio. Nell'autorizzazione saranno specificati le modalità e i tempi del prelievo da eseguirsi comunque a cura e spese degli interessati.
 10. Nella posa in opera delle lapidi deve essere mantenuto l'allineamento con quelle già esistenti, rispettando le eventuali disposizioni impartite dall'ufficio.
 11. Ove si rilevino delle difformità o irregolarità nella posa in opera delle lapidi, gli interessati sono intimati dall'ufficio di provvedere al ripristino o alla regolarizzazione in un tempo comunque non superiore a dieci giorni. Scaduto inutilmente il termine prescritto le lapidi sono rimosse senza alcun altro preavviso da parte del Comune e provvisoriamente depositate in luogo idoneo, con il recupero delle spese sostenute. Il Comune non è responsabile degli eventuali danni arrecati ai manufatti per ed in causa della rimozione forzata. Le lapidi sono tenute a disposizione degli interessati per un periodo di sei mesi, trascorso il quale sono avviate alla demolizione.
 12. La costruzione dei manufatti funerari è soggetta a sorveglianza da parte del Servizio Edilizia Privata - Vigilanza Edilizia.

Articolo 42 - Accesso al cimitero per lavori

1. L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione di lavori è fissato dal Direttore entro l'orario stabilito per il pubblico e con esclusione delle festività. È comunque vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno dei cimiteri nelle giornate comprese fra il 28 ottobre ed il 5 novembre. I lavori in corso devono essere sospesi e i luoghi interessati completamente riordinati prima del 28 ottobre di ogni anno.
2. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni delle norme vigenti in materia.
3. È ammessa l'entrata di veicoli adibiti al trasporto o prelievo di materiali purché questi sostino all'interno del cimitero solamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico. Essi devono avere le ruote gommate e procedere a passo d'uomo.

Articolo 43 - Estromissione di imprese dai cimiteri

1. La violazione, da parte delle imprese ammesse ad eseguire lavori nei cimiteri, delle disposizioni del presente P.Cim o di altra violazione edilizia sono ad esse contestate con l'intimazione della regolarizzazione a norma degli articoli precedenti. Alla terza contestazione successiva nell'arco di dodici mesi si può irrogare la sanzione della sospensione dei lavori in corso per un periodo non superiore a trenta giorni e nei casi più gravi la sanzione della estromissione dell'impresa da tutti i cimiteri del comune per un periodo massimo di tre mesi, restano altresì in vigore tutte altre sanzioni di legge.

Articolo 44- Aree di salvaguardia

- 1 all'interno dell'area cimiteriale del Capoluogo, così come definito dalla TAV. 6 - "Nucleo storico - Cesenatico" vengono evidenziate delle aree in cui l'intervento è assoggettato alle seguenti prescrizioni:
 - a) Area di antico impianto: viene prescritta la salvaguardia dell'identità d'impianto vietando la diversa localizzazione di tombe non in armonia con l'impianto esistente. La diversa struttura sarà soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004.

All'interno di predetta zona è inoltre prescritto, qualora vengano eseguite ristrutturazioni o nuove tombe, il recupero ed il reinserimento delle lapidi preesistenti.

Le lapidi, su tombe non più in uso, saranno raccolte e inserite in apposito luogo con la creazione di un lapidario.

- b) Fascia del Viale Centrale: per la sua caratterizzazione e presenza di numerose tombe storiche, per ogni intervento ivi ricompreso è prescritta l'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004.
- c) Tombe storiche: sono le tombe in cui si è riscontrato un interesse artistico/storico, di queste è stata effettuata apposita schedatura.
Gli interventi ammessi sono solo quelli volti al recupero ed al restauro conservativo.
Per ogni intervento è prescritta l'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004.

Titolo V SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA

Articolo 45 - Prescrizioni per la salvaguardia idrogeologica

1. Per quanto attiene la salvaguardia idrogeologica si rimanda alle disposizioni impartite dalla relazione geologica eseguita dal dott. Aldo Antoniazzi.
In particolare vengono riportati i seguenti punti:

“3. AREA CIMITERIALE DEL CAPOLUOGO

3.2. SITUAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA

3.2.3. Prove di laboratorio inerenti il terreno d'inumazione

Le prove in laboratorio, eseguite su due campioni prelevati rispettivamente alla profondità sotto il piano di campagna di 1,5-1,8 metri (campione Cd1, novembre 2009) e di 2,2-2,6 metri (campione 1, novembre 2009) hanno definito la granulometria e la permeabilità (a carico variabile) del terreno tanto all'eventuale profondità d'inumazione, quanto nel settore immediatamente sottostante.

In base alla granulometria, com'è evidente nella documentazione allegata, questi due campioni sono risultati rispettivamente costituiti da sabbia debolmente limosa e da sabbia.

A sua volta la permeabilità media di questi campioni è risultata $3,8 \times 10^{-04}$ e di $6,2 \times 10^{-04}$ cm/s. In base alla classificazione di Casagrande e Fadum (1940) si tratta di terreni con permeabilità posta sul limite tra buona e scarsa.

3.3. SITUAZIONE IDROGEOLOGICA

Nel sottosuolo della zona di pertinenza del Cimitero in esame è nota la presenza di una falda freatica superficiale e di più falde confinate in profondità.

La falda freatica, alimentata dalle acque di precipitazione scese verticalmente nel sottosuolo, raccordata al livello marino e dotata di un livello moderatamente variabile nel tempo, è separata dalle sottostanti acque artesiane (in pressione), confinate in profondità, alimentate lateralmente ed, a loro volta, dotate di specifici livelli piezometrici.

Nel piezometro Norton, installato nel foro del sondaggio eseguito l'11 novembre 2009 ed avente le caratteristiche evidenti nello schema allegato, il livello freatico dopo l'installazione si è stabilizzato a -2,0 metri rispetto al piano di campagna. Successivamente il 26 novembre 2009 era ancora a -2,10 metri nel sottosuolo. Data la stagione, è da ritenere che l'attuale livello dell'acqua sotterranea corrisponda al massimo ravvenamento locale.

L'insieme degli elementi raccolti in sede di redazione del P.R.G. comunale, pur non consentendo di elaborare andamenti isofreatici, mostra che, nella zona in esame, il livello della falda freatica può risalire anche a -1,5 metri dalla superficie, mantenendosi sempre leggermente sopra il livello marino.

In base alla stratigrafia del pozzo acquifero, precedentemente citato, il primo livello sabbioso acquifero (falda confinata), riscontrato nel sottosuolo locale, è presente a circa 25 metri di profondità ed è separato dalla superficie da una potente coltre argilloso limosa impermeabile. Anche il sottostante strato permeabile acquifero (45 metri di profondità) è separato dal primo da un potente banco argilloso limoso impermeabile.

3.4. SITUAZIONE DELL'AREA IN RELAZIONE ALLA NORMATIVA CIMITERIALE

3.4.1. Livello della falda e provvedimenti relativi

Il livello della falda freatica, nell'area dove è previsto l'ampliamento del Cimitero del Capoluogo, è stato riscontrato a -2 metri rispetto al piano di campagna, con la possibilità di risalire fino a -1,5 metri dalla superficie, risulta pertanto non conforme a quanto stabilito dal punto 5 del DPR 285. La falda, infatti, non si trova a conveniente distanza dal piano di campagna e ad un'altezza tale da essere, in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di 0,50 metri dal fondo della fossa per inumazione.

Per ovviare a questo inconveniente, nella zona d'inumazione si può innalzare il piano di campagna di 1,0 metri mediante l'apporto di terreno granulare, ad esempio: sabbia o sabbia limosa, poiché le fosse per la sepoltura di cadaveri di persone di oltre dieci anni d'età hanno una profondità compresa tra 1,5 e 2,0 metri.

3.4.2. Porosità e capacità idrica e provvedimenti relativi

Il terreno sabbioso, presente nell'area d'inumazione, è conforme granulometricamente a quanto richiesto dal punto 7 del DPR 285 e tale resterebbe anche con l'ulteriore apporto sulla superficie di 1,0 metri di sabbia. Infatti, il terreno dell'area cimiteriale in oggetto risulterebbe sciolto fino ad una profondità ben maggiore di 2,50 metri. In ogni caso la coltre granulare utile, a causa della granulometria e della permeabilità del terreno naturale o posto in opera, risulterà, come richiesto dalle norme vigenti, asciutta e dotata di un grado di porosità e di capacità per l'acqua idoneo a favorire la mineralizzazione dei cadaveri.

4. AREA CIMITERIALE DI SALA

4.2.3. Prove di laboratorio inerenti il terreno d'inumazione

Le prove in laboratorio, eseguite su due campioni prelevati rispettivamente alla profondità di 1,5-2,0 metri (campione 1) e di 2,5-3,0 (campione 2) metri sotto il piano di campagna, hanno definito la granulometria e la permeabilità (a carico variabile) del terreno sia all'eventuale profondità d'inumazione, sia nel settore immediatamente sottostante.

Alla profondità di 1,5-2,0 metri (campione 1) il terreno è costituito da un limo con argilla debolmente sabbioso, dotato di una permeabilità media di $1,1 \times 10^{-08}$ cm/s.

Alla profondità di 2,5-3,0 metri (campione 2) il terreno è un limo con argilla, dotato di una permeabilità media di $8,0 \times 10^{-09}$ cm/s.

In base alla classificazione di Casagrande e Fadum (1940) si tratta di terreni con permeabilità praticamente nulla.

La documentazione relativa alle queste prove è posta in appendice alla presente relazione.

4.3. SITUAZIONE IDROGEOLOGICA

Nel sottosuolo della zona di pertinenza del Cimitero in esame è nota la presenza di una falda freatica superficiale, separata dalle sottostanti falde artesiane, confinate in profondità e dotate di specifici livelli piezometrici.

Nel piezometro Norton, immerso nel foro del sondaggio eseguito il 6 febbraio 2006, il livello della falda freatica, dopo l'installazione, si era stabilizzato a -0,5 metri dal piano di campagna. Successivamente il 24 febbraio 2006 era a -0,6 metri nel sottosuolo. Data la stagione, è da ritenere che tale livello dell'acqua sotterranea corrisponda al massimo ravvenamento locale.

La stratigrafia del pozzo per l'approvvigionamento idrico, terebrato dal Comune di Cesenatico nella zona di Sala fino alla profondità di circa 97 metri, mostra che il primo livello sabbioso acquifero (falda confinata), riscontrato nel sottosuolo locale, è stato raggiunto a circa 27,6 metri di profondità ed è separato dalla superficie da una potente coltre argilloso limosa impermeabile. Anche il sottostante strato permeabile acquifero è separato dal primo da un potente banco argilloso limoso impermeabile.

4.4. SITUAZIONE DELL'AREA IN RELAZIONE ALLA NORMATIVA CIMITERIALE

4.4.1. Livello della falda e provvedimenti relativi

Il livello della falda freatica a -0,5 metri sotto il piano di campagna, riscontrato nell'area cimiteriale di Sala, non è conforme a quanto stabilito dal punto 5 del DPR 285. La falda, infatti, non è ad una conveniente distanza dal piano di campagna e ad un'altezza tale da essere, in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di 0,50 metri dal fondo della fossa per inumazione.

Per ovviare a questo inconveniente, si può innalzare il piano di campagna di 2,0 metri mediante l'apporto di terreno granulare, ad esempio: sabbia o sabbia limosa, dato che le fosse per la sepoltura di cadaveri di persone di oltre dieci anni d'età hanno una profondità compresa tra 1,5 e 2,0 metri.

4.4.2. Porosità e capacità idrica e provvedimenti relativi

Il riporto di due metri di terreno granulare nell'area d'inumazione, precedentemente consigliato, può consentire di ottemperare anche al punto 7 del DPR 285. In questo modo, infatti, il terreno dell'area cimiteriale sarebbe sciolto sino alla profondità di 2,50 metri o capace di essere reso tale con facili opere di scasso. Anche le caratteristiche dei primi 50 centimetri del terreno d'appoggio del riporto granulare potrebbero essere migliorate mediante una preventiva miscelazione del terreno originario con materiale sabbioso.

La coltre granulare, così costituita, risulterebbe spontaneamente drenata, data la permeabilità dei

materiali posti in opera. Pertanto, come richiesto dalle norme vigenti, sarebbe asciutta e dotata di un grado di porosità e di capacità per l'acqua idoneo a favorire la mineralizzazione dei cadaveri.”

2. Per il solo cimitero di Sala:

a) per quanto attiene al tirante idrico, l'art. 6 NTdA del Piano Stralcio per il rischio idrogeologico - Modifiche normative al Titolo II - Approv. delibera n.2/1 del 21/04/08 - modifiche cartografiche, demanda all'Autorità di Bacino con la Delibera Comitato Istituzionale n. 3/2 del 20/10/2003, "Direttiva per le verifiche e il conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica", l'individuazione dei tiranti idrici di riferimento e fornisce indicazioni riguardo agli accorgimenti tecnico-costruttivi e ai diversi gradi di cautela da adottare in funzione dei tiranti idrici di riferimento. (nell'area in oggetto, dovrà essere rispettato un tirante idrico pari ad un massimo di 50 cm.).

Ricadendo il sito entro le aree a potenziale rischio di allagamento, la realizzazione del nuovo manufatto, è subordinata all'adozione di misure di protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità. Nello specifico, l'intervento di ampliamento, dovrà garantire un innalzamento delle strutture edificate pari al potenziale tirante idrico relativo indicato per tale rischio di 50 cm.

b) Per ridurre l'impatto derivante dall'impermeabilizzazione del suolo dovrà essere garantito il fase di realizzazione il rispetto dell'invarianza idraulica.

Titolo VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 46 - Validità del P.Cm

1. Il Piano Cimiteriale è operativo a decorrere dalla esecutività dell'atto di approvazione. E' fatto salvo il recepimento, da parte del R.U.E. e P.O.C..
2. Il piano ha validità ventennale e deve essere aggiornato almeno ogni cinque anni.
3. Nell'ambito dell'attuazione del P.Cim sarà tenuto in stato di continuo aggiornamento il sistema informativo di monitoraggio onde permettere il costante controllo del fabbisogno di sepolture nei cimiteri del sistema comunale.

Articolo 47 - Programmazione

1. A seguito del monitoraggio eseguito ai sensi dell'art. 46 il Comune prevede la pianificazione degli interventi edilizi secondo le varie categorie d'intervento e della manutenzione delle parti tecnologiche dei comparti cimiteriali, mediante piani operativi corredati di progetti architettonici.

Articolo 48 - Regolamenti e piani particolareggiati

1. È facoltà del Comune approvare ulteriori specifici regolamenti di gestione e piani particolareggiati costituenti sviluppi operativi della presente normativa, volti ad ottenere obiettivi di qualità negli interventi di riqualificazione ambientale, di recupero del patrimonio edilizio ed in generale dell'ambiente cimiteriale.

Articolo 49 - Rinvii , deroghe e prescrizioni

1. Per quanto non contemplato nella presente normativa si demanda alla disciplina del Piano Regolatore Generale del Comune di Cesenatico e alle normative vigenti in tema di polizia mortuaria.
2. Le disposizioni per i servizi ed il personale dei cimiteri in contrasto con le norme del P.Cim sono abrogate.
3. L'area contrassegnata da “+” all'interno della tav. 8 foglio 12 del Piano Regolatore Generale del Comune di Cesenatico, a seguito di formalizzazione d'accordo pubblico tra il privato ed il Comune di Cesenatico, (realizzazione di parcheggio pubblico a servizio del cimitero, cessione dell'area privata al comune - delibera C.C. n. 43 del 09.05.2003) previo parere favorevole da parte d'Azienda Unità Sanitaria Locale, in deroga alla normativa vigente ed in ottemperanza all'art. 28 delle Norme Tecniche d'Attuazione del sopracitato Piano Regolatore Generale, potrà procedere all'ampliamento dell'edificio ad uso residenziale, fino a confine con l'area zonizzata a: “Zona per attrezzature pubbliche di interesse generale a livello comunale - Fb – Cimiteri”.
Quanto sopra previa cessione gratuita dell'area adibita a parcheggio pubblico distinta al catasto terreni del Comune di Cesenatico al foglio 43 mappali 24 e 552 per mq. 807 totali
4. L'area contrassegnata da “▲” all'interno della tav. 8 foglio 12 del Piano Regolatore Generale del Comune di Cesenatico, a seguito di accoglimento d'osservazione **previo parere favorevole da parte d'Azienda Unità Sanitaria Locale**, in deroga alla normativa vigente ed in ottemperanza all'art. 28 delle Norme Tecniche d'Attuazione del sopracitato Piano Regolatore Generale, potrà procedere all'ampliamento dell'edificio ad uso residenziale, con l'utilizzo della norma delle case sparse in zona agricola. La ditta si impegna alla cessione gratuita delle aree necessarie all'ampliamento del cimitero.
5. L'area contrassegnata da “■” all'interno della tav. 8 foglio 12 del Piano Regolatore Generale del Comune di Cesenatico, a seguito di accoglimento d'osservazione **previo parere favorevole da parte d'Azienda Unità Sanitaria Locale**, in deroga alla normativa vigente ed in ottemperanza all'art. 28 delle Norme Tecniche d'Attuazione del sopracitato Piano Regolatore Generale, potrà procedere all'ampliamento dell'edificio ad uso residenziale, con l'utilizzo dell'indice residuo della zonizzazione a “B1” “residenziale di completamento”. La ditta si impegna alla cessione gratuita delle aree necessarie all'ampliamento del cimitero.
6. Fino a nuovo parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali da ottenersi previo “studio completo e puntuale delle strutture presenti all'interno dell'antico recinto, e l'individuazione di

criteri di valutazione che portino ad elaborare un piano d'interventi, al fine di preservare tanto la conformazione planimetrica dell'insieme, quanto l'eventuale singolo elemento. La schedatura dovrà almeno contenere una identificazione planimetrica, la cronologia, i materiali e la documentazione fotografica di ciascun elemento.

Gli interventi, da eseguirsi, a tutt'oggi, nella parte di cimitero che risale a più di cinquanta anni, e che rientrano nell'area di "delimitazione dell'antico impianto", come indicato nella tav. 6, dovranno ottenere, da parte dell'Ufficio del Ministero per i Beni e le attività Culturali, l'autorizzazione art. 21 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., previo inoltro di proposta progettuale a firma di architetto abilitato ai sensi del R.D. 2537 del 1925."

Le opere previste nell'area esterna strettamente limitrofa e nelle posizioni direttamente pertinenti all'impianto più antico, dovranno essere oggetto di specifico provvedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 21 del succitato D.lgs 42/2004 e s.m.i.."

7. In fase esecutiva, per rendere i siti compatibili con il vigente regolamento di polizia mortuaria (DPR 285/90), sarà previsto un innalzamento del piano campagna, secondo le indicazioni riportate nella Relazione geologica di Variante. Per il cimitero di Cesenatico, la realizzazione di eventuali opere edilizie sarà preceduta da un'analisi dettagliata del rischio di liquefazione dei terreni di fondazione;